

Dal mondo

## Negli Usa debutto ufficiale per l'arbitrato

5 Dicembre 2006

### L'istituto entra a pieno titolo nelle modalità di risoluzione delle controversie tra l'*Internal Revenue Service* e i contribuenti



L'obiettivo è fornire una soluzione alle questioni rimaste irrisolte in appello. La procedura può essere avviata dal contribuente per ottenere una soluzione a questioni di fatto non esaminate nel corso del procedimento in appello o per le quali non sia stata richiesta l'assistenza dell'autorità competente. Il 18 ottobre 2006 l'*Internal Revenue Service* (Irs) ha emanato la *Revenue Procedure 2006-44*

che introduce nell'ordinamento tributario l'arbitrato come modalità di risoluzione delle controversie che i contribuenti possono scegliere conclusi tutti i gradi di giudizio ordinari previsti dall'ordinamento interno. La nuova *Procedure* sostituisce formalmente l'*Irs Notice 2000-4* che aveva introdotto l'arbitrato soltanto come progetto pilota.

#### La funzione dell'arbitrato

Lo scopo dell'arbitrato secondo le previsioni della *Revenue Procedure* è fornire una soluzione alle questioni rimaste irrisolte in appello. In particolare la procedura di arbitrato può essere avviata dal contribuente per ottenere una soluzione a questioni di fatto che non siano state esaminate nel corso del procedimento in appello o per le quali non sia stata richiesta l'assistenza dell'autorità competente. Tuttavia occorre notare che il contribuente non può comunque richiedere l'assistenza dell'autorità competente sino a quando il procedimento arbitrale non è concluso, a meno che non sia in grado di dimostrare che la partecipazione della stessa è necessaria ai fini del completamento della procedura. Tra le questioni *de facto* che possono essere oggetto di valutazione da parte dell'arbitro rientrano anche quelle che possono costituire il presupposto per un "closing agreement" come disciplinato dal § 7121 dell'*Internal Revenue Code* (Irc). L'Irs può infatti stipulare con i contribuenti un accordo scritto per giungere a una soluzione definitiva con riferimento agli obblighi tributari per qualsiasi periodo di imposta. La definitività dell'accordo esclude che questo possa essere modificato o annullato, anche quando siano ravvisabili comportamenti fraudolenti.

## **Le eccezioni**

La procedura arbitrale non potrà essere attivata per: questioni di diritto; casi che possono essere trattati nel procedimento amministrativo; casi trattati in qualsiasi corte; casi trattati in contenzioso; casi ricadenti nell'*Appeals Technical Guidance Program* (Isp), e in particolare nei "programs" denominati "*compliance coordinated issues*" e "*appeals coordinated issues*" (*Aciprogram*); casi per i quali è stata richiesta l'assistenza dell'autorità competente; casi relativi alla riscossione delle imposte; casi oggetto di "*closing agreements*" con l'Irs, casi per i quali esiste un precedente della Corte Suprema e "*res judicata*"; casi la cui risoluzione potrebbe determinare un trattamento sfavorevole per una delle parti; casi che non possono essere trattati in assenza di una base legale o fattuale (c.d. "*frivolous issues*" come definite dalla *Revenue Procedure 2001-41*); casi in cui è dimostrato che il contribuente non ha agito in buona fede.

## **Le modalità**

La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata per iscritto dal contribuente all'*Appeals Team Manager* indicando i seguenti elementi: dati del contribuente e del legale rappresentante; indicazione dell'*Appeals Team Case Leader*, dell'*Appeals Officer* o del *Settlement Officer*; identificazione degli esercizi fiscali; descrizione del caso; specificazione che il caso da trattare non rientra tra quelli espressamente esclusi dalla *Revenue Procedure 2006-44*.

## **Le risultanze**

L'*Appeals Team Manager* fornisce una risposta positiva al contribuente entro due settimane dalla richiesta di avvio del procedimento; dopo l'approvazione le parti devono sottoscrivere un accordo scritto (l'Irs ha fornito un "*Model Arbitration Agreement*" allegato alla *Revenue Procedure*) che contenga almeno i seguenti elementi: indicazione dei fatti che le parti hanno deciso di sottoporre ad arbitrato; assegnazione dei poteri all'arbitro; indicazione puntuale della risposta attesa dalle parti; descrizione delle informazioni che possono essere esaminate dall'arbitro; indicazione per ciascuna parte dei testimoni e dei rappresentanti; indicazione che il luogo e il tempo sono stati scelti di comune accordo tra le parti; espresso divieto di qualsiasi contatto tra le parti e l'arbitro designato.

## **I passaggi successivi**

L'accordo tra le parti deve essere firmato entro quattro settimane dal ricevimento da parte del contribuente dell'accoglimento della domanda di arbitrato; il procedimento arbitrale deve invece essere avviato entro 90 giorni dalla firma dell'accordo. Le parti devono designare di comune accordo l'arbitro che può essere scelto dall'*appeals* o tra quelli di organismi arbitrali locali e nazionali: in quest'ultimo caso i costi e le *fees* dell'arbitro devono essere equamente divisi tra le

parti. All'avvio della procedura arbitrale ciascuna parte dovrà produrre le proprie memorie che dovranno includere anche i riferimenti ai presupposti normativi. Nel caso in cui l'arbitro ritenga necessario acquisire ulteriori elementi normativi le parti dovranno accordarsi sulle modalità di selezione degli stessi e di comunicazione all'arbitro. In pendenza del procedimento è esclusa qualsiasi comunicazione ex parte tra l'arbitro e una delle parti o un rappresentante della stessa; sono inoltre vietati incontri con altri soggetti o con i rappresentanti delle parti al di fuori della sessione arbitrale senza l'approvazione espressa delle parti.

### **Il provvedimento dell'arbitro**

L'arbitro rende il proprio parere scritto entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento arbitrale: poiché il parere espresso si fonda su elementi di fatto non può essere in nessun modo considerato come un'interpretazione della legge. La decisione dell'arbitro non è appellabile in nessun grado di giudizio incluse le giurisdizioni della *Tax Court*, della *United States Court of Federal Claims*, del *Federal District* e dell'*Appellate Court*.

di

**Diletta Fuxa**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/negli-usa-debutto-ufficiale-larbitrato>